



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 24/09/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma:

- di aver stipulato con l'intermediario
 - (i) in data 29/06/2011 contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***227;
 - (ii) in data 28/03/2011 contratto di prestito personale da rimborsare contro cessione del quinto n. ***870;
- di aver estinto anticipatamente il contratto n. ***227 nel mese di maggio 2016 in corrispondenza della 59° rata e il contratto n. ***870 nel mese di luglio 2011 in corrispondenza della 3° rata, senza ottenere la restituzione integrale dei costi non maturati fino alla scadenza naturale degli stessi;
- di aver esperito infruttuosamente il reclamo e di aver proposto il presente ricorso per domandare, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE dell'11/09/2019, il rimborso della quota non maturata dei costi sostenuti a titolo di "spese fisse" per entrambi i contratti per complessivi € 2.054,00 (di cui € 1428,00 per il contratto n. ***227 e € 626,00 per il contratto n. ***870), oltre al rimborso delle spese legali quantificate in € 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

Con riferimento al contratto n. ***227:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 59, con decorrenza dal 30/06/2016. In tale sede, l'intermediario rimborsava la somma di € 354,96 a titolo di ratei non maturati.

Con riferimento al contratto n. ***870:

- In data 31/07/2011 il cliente decideva di estinguere anticipatamente il proprio mutuo in corrispondenza della 3 rata. In tale sede, l'intermediario rimborsava al cliente la somma di € 372,12 corrispondente alla quota degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata.

In sede di reclamo, il cliente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri. L'intermediario comunicava al ricorrente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 838,36, rimborso che veniva rifiutato con la presentazione del ricorso dinanzi all'ABF.

L'intermediario chiede:

- in via principale di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di limitare il rimborso a quanto offerto (€ 838,36);
- in via di ulteriore subordinata, di tenere comunque conto di quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri:

A) con riferimento al primo contratto ***227 i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi in parte *recurring* ed in parte *up front*. Il rimborso è quindi dovuto secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.438,29	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	160,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,83%
Data di inizio del prestito	01/08/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,92%

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				300,00	Upfront	27,92%	83,77		83,77
Commissione di attivazione				672,00	Recurring	50,83%	341,60		341,60
Commissione di gestione				1.140,16	Recurring	50,83%	579,58	354,96	224,62
Premio della polizza assicurativa a rischio vita				135,60	Recurring	50,83%	68,93	70,06	-1,13
Oneri di intermediazione				1.152,00	Upfront	27,92%	321,67		321,67
Totale									970,53

L'importo, come sopra calcolato, non coincide con la somma richiesta, poiché il cliente ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci.

B) Anche con riferimento al secondo contratto ***870 i costi accessori di cui si chiede la restituzione sono da considerarsi in parte *recurring* ed in parte *up front*. Il rimborso è quindi dovuto secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 5.363,04	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	100,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	95,00%
Data di inizio del prestito	17/03/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	90,65%

rate pagate	3	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				300,00	Upfront	90,65%	271,96	210,00	61,96
Commissioni di attivazione				210,00	Recurring	95,00%	199,50		199,50
Commissioni di gestione				185,62	Recurring	95,00%	176,34	162,12	14,22
Premio polizza assicurativa a rischio vita				16,80	Recurring	95,00%	15,96		15,96
Gli oneri di intermediazione				300,00	Upfront	90,65%	271,96		271,96
Totale				712,42					563,60

Campi da valorizzare

Anche in questo caso, la somma risultante dalla tabella non coincide con quanto richiesto dal cliente, in quanto ha applicato per tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis*.

Da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese di lite stante la serialità della questione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.534,13.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA